

Per una legge che riconosca tutte le discriminazioni

La “**Legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o identità di genere**” è stata approvata dopo una lunga discussione nella notte del 27 luglio scorso. Una legge che fin dalla sua proposta fece molto discutere sollevando, da parte di molti, obiezioni e proposte perché il testo risultasse meno ideologico, discriminante e divisivo. Perché questi sono alcuni dei rischi che la legge presenta.

Ne è sortito **un elaborato che contiene affermazioni condivisibili, altre non condivisibili, e zone di chiaro scuro. In primo luogo è condivisibile il rifiuto della discriminazione e della violenza. Ma ci si chiede perché non proclamato verso tutte le categorie deboli.** Tante sono le forme di potenziale discriminazione nella vita sociale odierna e la legge poteva abbracciarne la globalità, caso mai sottolineandone alcune.

Condivisibile è pure il ribadire (art. 3) «il diritto - dovere dei genitori di educare la prole». È un rimando all’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che qui deve declinarsi in scelte precise come la possibilità dei genitori di vagliare le «attività di formazione» che possono riversarsi nelle scuole. **Il testo resta generico e ambiguo,** come generica (art. 2,3) è la definizione di «stereotipi discriminatori» intesi come «i pregiudizi che producono effetti lesivi della dignità, delle libertà e dei diritti inviolabili della persona, limitandone il pieno sviluppo». Ad esempio – come scrive *Avvenire* del 27/7/2019 – «sostenere che per il corretto e armonico sviluppo psicologico del bambino la differenza di genere dei genitori è un dato auspicabile, può configurarsi come pregiudizio lesivo?». E questo si potrà affermare con libertà o saremo soggetti a questa legge?

È indubbiamente condivisibile la valutazione circa la maternità surrogata: «la Regione non concede contributi ad associazioni... che nello sviluppo della propria attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità». Una scelta vera che ribadisce la dignità della donna, della madre che intesse con il bambino portato in grembo un rapporto unico, passo essenziale del processo di generazione – educazione.

Già da queste osservazioni appare come **il testo approvato,** frutto di modifiche e mediazioni, **presenta,** come si diceva, **molte problematicità,** zone di chiaro scuro e affermazioni condivisibili e non condivisibili secondo un’antropologia personalista che coglie la persona nella propria identità di uomo e donna come realtà intrinseca e non solo frutto di autodeterminazione o, al contrario, di imposizione sociale.

Un testo che richiede un vaglio all'interno della comunità cristiana, chiamata ad offrire – per dovere civico – anche un fattivo contributo, in particolare, a livello educativo, nel confronto con visioni antropologiche diverse, al fine di convergere nella promozione vera e riconosciuta dell'alta dignità che abita ogni persona, qualsiasi sia la propria tendenza sessuale. **Un importante strumento di approfondimento della legge è il commento proposto dal Forum delle associazioni familiari dell'Emilia Romagna**, che tanto opera a favore della famiglia in Regione e con il quale si è intrattenuto un continuo dialogo. Il testo è il seguente: «Invito del Forum: approviamo una legge che riconosca tutte le altre discriminazioni» (sito: <http://emiliaromagna.forumfamiglie.org>).